



COMUNE DI CANOLO

89040 città Metropolitana di Reggio Calabria via Roma n° 38
Tel 0964 323005 fax 0964 323818

ALBO PRETORIO

Publicato il 16/04/2024 n° reg. pubb. _____

È così per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile

AUTORIZZAZIONE

N° 5 Prot. 1235

del 16/04/2024

OGGETTO : Autorizzazione all'esercizio del pascolo sul territorio Comunale per l'anno **2024** all'azienda **020RC100**.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA L'istanza, acquisita agli atti di questo Comune in data **25/01/2024** al prot. n. **268**, presentata dal Sig.ra ROMEO ROSA nata a CANOLO (RC) il 03/11/1948 e residente in CANOLO (RC) c/da Pirone n° 2, titolare dell'azienda **020RC100**, con la quale chiede l'Autorizzazione per l'esercizio del pascolo sul territorio Comunale nella località in oggetto per l'anno **2024**;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n° 24 del 22/06/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Calabria approvate con D.G.R. n° 218 del 20/05/2011 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione – Supplemento straordinario n° 4 del BUR al n° 12 del 01/07/2011;

VISTO il Piano del Parco Nazionale dell'Aspromonte approvato ai sensi dell'Art. 12 della Legge 06/12/1991 n° 394 (legge quadro sulle aree protette);

VISTO il nulla osta idrogeologico favorevole rilasciato dalla Regione Calabria Dip. 2 Presidenza - UOA - Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione prot. 169733/SIAR del 13/04/2023, acquisto al protocollo del Comune in data 26/03/2024 al prot. 965,

CONSIDERATO che:

- l'art. 92 c.2 del D.lgs 159/2011 prevede che il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione;
- entra trenta giorni dalla richiesta dalla Prefettura non è arrivata nessuna comunicazione in merito;
- in base all'art. 92 c.3 del D.lgs 159/2011, decorso il termine sopra specificato, la presente autorizzazione può essere rilasciata sotto condizione risolutiva ovvero il presente atto decade "ope legis" se dalla Prefettura pervengono comunicazioni o informazioni interiettive di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 o di situazioni di cui all'art.84, comma 4, all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

VISTO il certificato rilasciato dalla ASP di Reggio Calabria - Dip. di Prevenzione Servizio Veterinario Sanità Animale in data **04/08/2023**, dal quale si evince che l'allevamento è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e riconosciuto ufficialmente indenne da malattie;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dalla Sig.ra ROMEO ROSA nata a CANOLO (RC) il 03/11/1948, con la quale dichiara di aver preso visione del Regolamento d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale e di sottostare a tutte le sue condizioni ed alle norme in esso contenute e richiamate.

DATO ATTO che l'istante ha provveduto al versamento, sul c/c 12457891 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Canolo, di € **6,00** in data **25/01/2024** presso l'ufficio postale n° **53/022 VCYL 0018**;

DATO ATTO che il Sig.ra ROMEO ROSA nata a CANOLO (RC) il 03/11/1948 e residente in CANOLO (RC) c/da PIRONE n° 2 sarà il custode gli animali;

Facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi nonché i poteri attribuiti dalla legge ad altri organi o enti in ordine alla vigilanza in materia;

AUTORIZZA

la Sig.ra ROMEO ROSA nata a CANOLO (RC) il 03/11/1948 e residente in CANOLO (RC) c/da PIRONE n° 2, in qualità di titolare dell'azienda, numero codice **020RC100**, sita in Canolo (RC) con sede legale in c/da Pirone n° 2, a portare a pascolo i sotto elencati capi sui terreni comunali di seguito elencati:

n°	Specie	Età	UBA Per capo	Terreni autorizzati al pascolo			UBA		
				Foglio	Part.	Mq	Qualità	Cons.ti	Carico
01	ovini		0,30	23	20 (*)	507.960	pascolo	50,80	0,30
Σ	1	capi da pascolare		TOTALE UBA				50,80	0,30

per l'anno **2024**.

N.B.: (*) su queste particelle il pascolo viene concesso solo per l'area non percorsa dal fuoco.

L'esercizio del pascolo sui terreni comunali va esercitato nell'assoluto rispetto di tutte le condizioni e norme contenute e richiamate dal regolamento comunale d'uso dei terreni pascolivi di proprietà comunale, in particolare secondo le seguenti modalità, condizioni e divieti:

- la presente autorizzazione viene rilasciata sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92 c.3 del d.lgs n. 159/2011 ovvero la stessa si risolverà "o*pe legis*" immediatamente ed automaticamente qualora dovessero pervenire dalla Prefettura comunicazioni o informazioni interiettive di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 o di situazioni di cui all'art.84, comma 4, all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
- Il titolare dell'Azienda deve esattamente portare a pascolo su ciascuna particella il tipo ed il numero di animali previsti nella su indicata tabella al fine rispettare il carico UBA supportato da ciascuna particella;
- Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario degli stessi;
- Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole devono corrispondere con quelle depositate presso ufficio comunale al momento della domanda;
- Non possono essere introdotti animali diversi da quelli dichiarati nella domanda ed successivamente autorizzato;
- Il concessionario non potrà rivendicare alcun risarcimento di danni nei confronti dell'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo concesso;
- Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
- Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno solidalmente responsabili dei danni arrecati;
- Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

E' fatto assoluto divieto di:

- Cedere ad altri il diritto di concessione;
- Far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata/e nella domanda;
- Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina e equina se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
- Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
- Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
- Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- Asportare dalle superfici concesse a pascolo qualsiasi prodotto erbaceo (fresco o secco), frutti (ghiande, castagne, ecc.), legnoso e/o qualsiasi altro materiale esistente;
- Utilizzare strumenti per tagliare piante a scopo di foraggiamento, di passaggio e/o per qualsiasi altro motivo che possa arrecare danno alla vegetazione arborea ed arbustiva delle superfici pascolive;
- Asportare le deiezioni degli animali per qualsiasi scopo;
- Pascolare nelle zone affittate o vincolate;

- Sulle superfici concesse a pascolo non possono essere realizzati movimenti di terra, scavi, recinzioni e/o opere a carattere permanente (tipo stalle, depositi, ecc.) per il ricovero e la gestione del bestiame. Nel rispetto della normativa vigente e dietro presentazione di regolare S.C.I.A o D.I.A. all'Ufficio Tecnico del comune, è possibile approntare strutture a carattere esclusivamente temporaneo, quindi, facilmente rimovibili, realizzate prevalentemente in legno, ancorate/infisse al suolo senza opere di fondazione o plinti, strettamente dimensionate all'effettivo numero di capi da custodire stagionalmente. Tali opere dovranno assolutamente essere rimosse completamente al termine del periodo di concessione del pascolo, con il ripristino dello stato dei luoghi e l'allontanamento degli elementi e dei materiali usati allo scopo.

Si precisa altresì che per le inosservanze di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 6 ed ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 7 del Regolamento d'Uso saranno applicate le sanzioni amministrative (minime e massime) previste all'art 10 del detto Regolamento.

La presente Autorizzazione può essere revocata senza pretese di risarcimento, per i motivi espressi nel Regolamento suddetto.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Pietro Fazzari

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo comunale dichiaro di avere oggi del mese
dell'anno 20..... notificato il presente atto al sig.
..... consegnando l'originale a mani di
..... nella qualità di

Il Ricevente

Il Messo Comunale

DIRITTI SEGRETERIA

N° Registro
esatto per diritti = € **100,00**
Il Funzionario